

LUCI ED OMBRE DELLE NORME DI RILIEVO
INTERNAZIONALI (PRIVATI) NELLA RECENTE
RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE*

di
FRANCESCO PESCE**

ABSTRACT: *The purpose of this contribution is to analyse the recent reform of civil procedure, as set out in Legislative Decree no. 149/2022, from the perspective of international law. To this end, the three interventions concerning (i) the procedures for giving effect to foreign judgments, (ii) the law applicable to personal separation and divorce, and (iii) the new type of procedure called 'revocazione', that can be activated in the event that a judgment has led to the condemnation of the Italian State by the Strasbourg Court, are taken into consideration. As those are very heterogeneous disciplines, it is difficult to give an overall assessment of these novelties, which are therefore examined individually. However, it is possible to state that the delegated legislator was motivated by the shareable intention of responding to critical issues and concrete needs that had already been pointed out in literature and emerged in judicial practice. It is not certain that this result has actually been achieved on all fronts, although it will be necessary to wait for the application of the new rules, and to assess their interpretation, in order to come to a more complete evaluation.*

KEY WORDS: *conflict of jurisdictions, conflict of laws, international civil procedure, recognition of foreign decisions, private international law, ECtHR's judgments effect*

ENGLISH TITLE: Strengths and weaknesses of the provisions on (private) international law in the recent Italian reform of the civil procedure

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Diritto processuale civile internazionale e modifiche al d.lgs. 150/2011: il procedimento per la dichiarazione di esecutività delle sentenze straniere... – 3. (*Segue*): ed il regime applicabile ai regolamenti UE che hanno abolito l'*exequatur*. – 4. La novella alla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato n. 218/1995. – 5. L'intervento in tema di rispetto degli obblighi derivanti dall'adeguamento alle sentenze della Corte EDU. – 6. Considerazioni conclusive.

ISSN (print): 00226955
DOI: 10.26350/004084_000160

1. Introduzione

Come noto, con l'approvazione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149¹, il Governo italiano ha esercitato la delega conferitagli dal Parlamento l'anno

* Contributo sottoposto a *double-blind peer review*.

** Francesco Pesce, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza. Email: Francesco.Pesce@unige.it.

¹ In GU n. 243 del 17 ottobre 2022 – Suppl. ord. n. 38. Tra i primi commenti di ampio respiro dedicati alla riforma, e senza alcuna pretesa di esaustività, si segnalano in particolare i contributi settoriali via via raccolti all'interno dello *SPECIALE Riforma del processo civile* disponibile sul portale giustiziavivile.com; nonché A. Carratta, *Le riforme del processo civile*. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in *attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206*, Torino 2023; Id. (a cura di), *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 2023, pp. 446 ss. (I parte) e 697 ss. (II parte); F.P. Luiso, *Il nuovo processo civile*, Milano 2023; A. Didone - F. De Santis (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, Milano 2023; M. Gerardo, *La riforma del processo civile e dei meccanismi preventivi ed alternativi del giudizio. Analisi e rilievi delle principali novità contenute nel D.L.vo 10 ottobre 2022*

precedente² al fine di adottare misure di efficientamento del processo civile, rivedere la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ed approvare misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia, nonché in materia di esecuzione forzata³.

Il disegno del legislatore, puntualmente attuato tramite l'esercizio del potere legislativo delegato, era dunque quello di dar luogo ad un intervento di riforma di ampia portata, teso ad interessare e coinvolgere differenti istituti del diritto processuale civile, nell'ambizioso (ed utopistico, nella lettura che ne viene offerta dalle voci critiche che già si sono sollevate in dottrina⁴) intento di perseguire ad un tempo gli obiettivi di riduzione della durata del processo, smaltimento dell'arretrato e semplificazione della disciplina processuale, in ossequio agli impegni assunti dal Governo con la Commissione europea in sede di approvazione e finanziamento del c.d. *Piano nazionale di ripresa e resilienza*⁵.

Scopo del presente contributo è quello di approfondire le modifiche di interesse internazionalistico rientranti tra gli svariati aspetti della composizione giudiziale e stragiudiziale delle liti che sono stati interessati dal suddetto intervento di riforma.

Si tratta di modifiche tanto puntuali quanto eterogenee: ci si sarebbe potuti aspettare, infatti, che la riforma coinvolgesse la (sola) materia del diritto processuale civile internazionale, ovvero l'insieme delle previsioni attraverso le quali l'ordinamento interno, da un lato, delimita i confini della giurisdizione italiana e, dall'altro lato, stabilisce il regime che governa il riconoscimento e l'esecuzione delle pronunce e degli atti stranieri. Al contrario, in aggiunta ad un significativo intervento dedicato all'attuazione in Italia di provvedimenti pronunciati all'estero (v. *infra*, par. 2 e 3), ma conformemente ai «principi e criteri direttivi» (a voler utilizzare la nota locuzione costituzionale) contenuti nella legge di delega, il legislatore delegato è altresì intervenuto sui risvolti procedurali di diritto interno collegati al rispetto degli obblighi assunti dal Paese sul piano internazionale, in particolar modo per quanto riguarda l'adeguamento alle pronunce rese dalla Corte EDU (v. *infra*, par. 5). Da ultimo, la novella ha

n. 149, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, 2022/2, pp. 195 ss.; P. Biavati, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2022, pp. 45 ss.

² Il riferimento è alla legge 26 novembre 2021, n. 206, in *GU* n. 292 del 9 dicembre 2021.

³ Tali sono gli ambiti di intervento espressamente individuati all'interno della rubrica della legge delega.

⁴ Cfr. A. Carratta, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile*, cit., pp. 446-447.

⁵ Cfr. missione 1, componente 1, asse 2 ("Giustizia"), di cui all'*Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia* dell'8 luglio 2021, 10160/21 ADD 1 REV 2.

pure rappresentato l'occasione per introdurre un'ulteriore modifica apparentemente esorbitante rispetto al *focus* processualistico della riforma: si tratta dell'emendamento, in materia di conflitti di leggi, apportato all'art. 31 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dedicato, come noto, ai temi della separazione e del divorzio (v. *infra*, par. 4)⁶.

2. *Diritto processuale civile internazionale e modifiche al d.lgs. 150/2011: il procedimento per la dichiarazione di esecutività delle sentenze straniere...*

L'art. 24 del d.lgs. 149/2022 è intervenuto sul d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, apportandovi, per quanto di interesse in questa sede, due modifiche aventi un rilevante impatto sul diritto processuale civile internazionale di fonte interna.

Facendo un passo indietro al fine di meglio contestualizzare la disciplina in esame, occorre infatti ricordare che la legge 218/1995, come novellata dal medesimo d.lgs. 150/2011, sottopone alle previsioni di quest'ultimo i procedimenti giurisdizionali volti ad accertare che le decisioni o i provvedimenti stranieri soddisfino i requisiti previsti al fine del riconoscimento, più specificamente qualora ciò sia reso necessario dalla mancata ottemperanza, dalla contestazione sul riconoscimento o dalla necessità di procedere ad esecuzione forzata⁷. In altri termini, la normativa del 2011, finalizzata alla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, integra la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, chiarendo quale sia il rito applicabile alle domande vertenti sul riconoscimento e l'esecuzione delle pronunce e dei provvedimenti provenienti dall'estero.

Ebbene, la prima tra le menzionate novità introdotte con la riforma del processo civile interviene su quest'ultimo frangente, tramite l'inevitabile sostituzione del previgente riferimento al rito sommario con quello al rito *semplificato di cognizione*: nel nuovo quadro normativo, esso prende il posto del primo mirando altresì a superarne le criticità, e ad affermarsi come procedimento "generalista" a cognizione piena del tutto prevalente su quello che, tuttavia, ancora mantiene la formale qualifica di rito "ordinario"⁸.

⁶ Conformemente agli auspici di tale Autore, il legislatore delegato ha invece scelto di non intervenire sul tema della rilevazione del difetto di giurisdizione tramite modifica dell'art. 11 della legge 218/1995: cfr. P. Franzina, *La rilevazione del difetto di giurisdizione secondo la riforma del processo civile: quali implicazioni per l'art. 11 della legge n. 218/1995?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, pp. 141 ss.

⁷ Legge 218/1995, art. 67, comma 1-bis.

⁸ Cfr. A. Carratta (a cura di), *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile*, cit., pp. 697 ss., spec. pp. 701 ss.